

**ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE  
E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE**

**DELIBERAZIONE N. 2 DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2021**

**OGGETTO: Linee di indirizzo in merito al sostegno delle spese per i ricorsi per l'amministrazione di sostegno promossi dal Servizio sociale dei Comuni**

Il giorno 19 aprile presso la Sala Consiliare del Comune di Gemona del Friuli, in seguito a convocazione effettuata tramite PEC (prot. n. 01/2021/0006688 del 12 aprile 2021), nel rispetto dell'articolo 7 del Regolamento disciplinante il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, alle ore 17.00, alla presenza dei sotto elencati rappresentanti delle Amministrazioni comunali:

COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE E DEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE	PRESENTI		ASSENTE
	SINDACO	DELEGATO	
Artegna	Alessandro Marangoni		
Bordano	Ivana Bellina		
Chiusaforte			X
Dogna			X
Gemona Del Friuli	Roberto Revelant		
Malborghetto - Valbruna		Marisa Piusi	
Moggio Udinese		Annalisa Di Lenardo	
Montenars			X
Osoppo	Luigino Bottoni		
Pontebba			X
Resia	Anna Micelli		
Resiutta		Miriam Zuzzi	
Trasaghis		Damiano Mamolo	
Tarvisio		Raffaella Taddio	
Venezzone	Amedeo Pascolo		

L'Assemblea è composta da 15 componenti dei quali 4 assenti (Chiusaforte, Dogna, Montenars e Pontebba) e 11 presenti.

È inoltre presente, senza diritto di voto, la Responsabile del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, dott.ssa Antonella Nazzi.

Assiste alla seduta il dott. Federico Di Bernardo, quale Segretario verbalizzante.

## **L'ASSEMBLEA DEI SINDACI**

VISTO il vigente *Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale* approvato dall'Assemblea dei Sindaci;

VISTA la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 "Introduzione del libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali";

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 novembre 2010 "Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 190 del 2 agosto 2011 "Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli)";

VISTO che i Responsabili dei servizi socio-sanitari hanno non già una mera facoltà, bensì l'obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica le situazioni che necessitano di protezione qualora vengano a conoscenza di circostanze tali da rendere opportuno il procedimento (art. 406, 3° co. C.C.);

VISTO per che gli utenti del Servizio sociale dei Comuni non in grado di presentare un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno o privi di familiari in grado di presentare ricorso la Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, come previsto dall'articolo succitato, promuove direttamente il ricorso, al fine di tutelare persone in situazione di grave difficoltà;

VISTO che la promozione del ricorso comporta costi quali il pagamento delle marche da bollo che, se addebitati all'utente, potrebbero ostacolare la presentazione del ricorso o il suo buon esito e compromettere la relazione di aiuto instaurata con il futuro amministrato;

VISTA la proposta della Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di caricare sul Bilancio annuale del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito tali costi onde evitare il manifestarsi di ostacoli alla presentazione del ricorso;

VISTO che il costo per ogni singolo intervento si attesta mediamente su € 100,00 e che fino ad oggi si sono registrati annualmente dai due ai tre ricorsi, per una spesa annua complessiva di circa € 300,00 e che il Bilancio annuale del Servizio sociale dei Comuni ha la necessaria capienza;

DATO ATTO che alla spesa verrà data copertura con i fondi regionale della legge regionale n. 6 del 31 marzo 2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

STABILITO che nel caso in cui si dovesse registrare un incremento di spesa superiore ai 1.000,00 euro, dovuto ad un aumento delle procedure di ricorso all'istituto dell'amministratore di sostegno, il Servizio sociale dei Comuni dovrà informare l'Assemblea dei Sindaci;

VISTO che la votazione, nelle forme previste dal *Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea*, ha avuto quale esito: 11 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti;

VISTO che la seduta è stata audioregistrata e che pertanto gli interventi così rappresentati costituiscono documentazione amministrativa che viene a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente di autorizzare all'unanimità di voti espressi in forma palese tramite alzata di mano:

1. il Servizio sociale dei Comuni a sostenere i costi connessi ai ricorsi per le amministrazioni di sostegno promossi dalla Responsabile del Servizio, utilizzando a tal fine fondi economici del Bilancio annuale del Servizio sociale dei Comuni.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci  
dell'ambito territoriale del Gemonese e  
del Canal del Ferro-Val Canale  
Sindaco del Comune di Gemona del Friuli  
Roberto Revelant

PRIVA DI MOTIVATO DISSENSO

Gemona del Friuli, 19 aprile 2020

DISSENSO COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

IN DATA: